

REGOLAMENTO PER LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONI AL FONDO PENSIONI DEL GRUPPO BANCO POPOLARE

(ex Art. 13 dello Statuto)

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare ha deliberato, nella seduta del 25 giugno 2018, le seguenti modalità per l'esercizio delle facoltà rivenienti dal D.Lgs. 252/2005 e dall'Art.13 dello Statuto del Fondo in tema di Anticipazioni, di seguito riportato.

Statuto - Art.13 Anticipazioni

1. L'Iscritto può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'Art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'Iscritto e in qualsiasi momento.

Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

1. CONDIZIONI SOGGETTIVE PER L'ACCESSO ALLA FACOLTÀ DI ANTICIPAZIONE:

- 1) la richiesta deve essere motivata dalle seguenti causali:
 - a) **spese sanitarie** conseguenti a situazioni gravissime che comportino un esborso economico per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche attinenti a sé, al coniuge ovvero ai figli;
 - b) **acquisto della prima casa di abitazione** per sé o per i figli;
 - c) **interventi di ristrutturazione** di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzati sulla prima casa di abitazione di proprietà dell'iscritto o di proprietà dei figli;
 - d) **altri motivi**;
- 2) la richiesta può essere inoltrata solo **dopo aver maturato otto anni** di effettiva iscrizione, senza soluzione di continuità (riscatti), a forme di previdenza complementare, così come definite dal D.Lgs.252/05, eccezion fatta per le richieste relative alla causale "spese sanitarie", di cui al punto 1 lettera a) del presente paragrafo, per la quale non è prevista un'anzianità minima;
- 3) la **causa generante** la richiesta di anticipazione non può essere antecedente ai 18 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda (retroattività dell'evento);
- 4) l'anticipazione può essere richiesta più volte (**reiterazione**), anche in riferimento ad una medesima causale, nel rispetto degli importi massimi erogabili e dei limiti posti al seguente punto 5);
- 5) esclusivamente per la causale "**altri motivi**", l'**ammontare minimo** dell'anticipazione richiedibile al Fondo è fissato in **euro 1.000** netti e la richiesta di anticipazione può essere reiterata a condizione che siano **trascorsi almeno 6 mesi** dall'ultima erogazione.

Le anticipazioni possono essere conseguite dall'aderente anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza nonché dall'aderente che ha perso i requisiti di partecipazione e ha optato per il mantenimento della posizione nel Fondo con o senza versamento di ulteriori contributi. Il partecipante può infatti sempre chiedere l'erogazione delle anticipazioni fino al momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche di previdenza complementare, purché sia in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento di anticipazioni.

2. MISURA DELLE ANTICIPAZIONI

Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non potranno eccedere il 75 per cento della “*posizione teorica totale*”, cioè del montante presente presso il Fondo più le somme chieste in precedenza a titolo di anticipazione e non reintegrate nel Fondo. In altre parole, il montante individuale non potrà mai risultare inferiore, per effetto delle anticipazioni, al 25% della “*posizione teorica totale*”, come sopra definita.

La somma anticipabile è data dalla formula di calcolo sottoriportata intendendo per “*posizione maturata alla fine del mese di riferimento*” quella valorizzata al valore quota del mese nel quale l’anticipazione viene erogata:

$$\frac{75 \times (\text{posizione maturata alla fine del mese di riferimento} + \text{anticipi lordi già erogati})}{100} - \text{anticipi lordi già erogati}$$

In caso di richiesta, anche reiterata, di anticipazione per le diverse motivazioni, occorre rispettare gli ulteriori limiti stabiliti dalla legge e dalle normative. In particolare devono essere anche soddisfatte le seguenti condizioni:

1. la richiesta non deve superare la percentuale stabilita dalla legge (75% o 30% a seconda dei casi) applicata al montante materialmente presente presso il Fondo al momento della richiesta (montante residuo al netto delle anticipazioni già ricevute);
2. per le sole anticipazioni per “altri motivi” (30%) - fermo restando quanto indicato al punto 1. - tutte le somme chieste per questa causale non possono superare il 30% della “*posizione teorica totale*”. La somma anticipabile, fermi i limiti sopraesposti, è data dalla formula di calcolo sottoriportata:

$$\frac{30 \times (\text{posizione maturata alla fine del mese di riferimento} + \text{anticipi lordi già erogati})}{100} - \text{anticipi lordi già erogati per “altri motivi”}$$

Per le causali di cui all’art. 1 punto 1. lettere a), b) e c) del presente Regolamento, gli importi anticipati non potranno eccedere l’importo della spesa effettivamente rimasta a carico dell’Iscritto.

In pratica:

ARTICOLO 1 punto 1. lettere a), b), c)
(anticipazioni 75%)

L'importo richiesto:

- Non deve eccedere il 75% del montante presente presso il fondo (posizione attuale)
- Non deve, sommato alle altre anticipazioni erogate a qualunque titolo, superare il 75% della posizione teorica totale (*)
- Non deve eccedere la spesa effettivamente sostenuta per la quale è stato richiesto (come da documentazione richiesta)

Nel caso la richiesta ecceda uno o più limiti di cui sopra, si applicherà il limite più basso.

(*) Posizione teorica totale = montante presente presso il Fondo + somme chieste in precedenza a titolo di anticipazione (per qualunque causale) e non reintegrate nel Fondo

ARTICOLO 1 punto 1. lettera d)
(anticipazioni 30%)

L'importo richiesto:

- Non deve eccedere il 30% del montante presente presso il Fondo (posizione attuale)
- Non deve, sommato alle altre anticipazioni erogate a qualunque titolo, superare il 75% della posizione teorica totale (*)
- Non deve, sommato alle altre anticipazioni erogate con questa causale (art 1 lettera d) "altri motivi"), superare il 30% della posizione teorica totale

Nel caso la richiesta ecceda uno o più limiti di cui sopra, si applicherà il limite più basso.

(*) Posizione teorica totale = montante presente presso il Fondo + somme chieste in precedenza a titolo di anticipazione (per qualunque causale) e non reintegrate nel Fondo

3. DOCUMENTAZIONE PER L'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA

La pratica viene istruita a seguito dell'inoltro al Fondo di un modulo di richiesta debitamente compilato e firmato, messo a disposizione degli iscritti sul sito www.welfare.bancopopolare.it

(percorso: Previdenza - Fondo Pensioni Gruppo Banco Popolare - Come fare per), oppure richiedibile agli uffici del Fondo.

Al modello citato dovranno essere allegati i seguenti **DOCUMENTI PER L'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA (da completare successivamente con la documentazione probatoria descritta nel seguente punto 5 Chiusura della pratica)**, distinti per causale:

ANTICIPAZIONI PER SPESE SANITARIE

- **Certificazione medica** rilasciata dalle competenti strutture pubbliche (Asl) comprovante le situazioni gravissime e la straordinarietà di terapie ed interventi o, in alternativa, che le stesse rientrano tra le casistiche previste dalla normativa per l'ottenimento di un'anticipazione ai sensi dall'art.11, comma 7, del D.Lgs. n° 252 del 05/12/2005.
- **Copia della fattura o della ricevuta del pagamento del ticket** per terapie od intervento. Per spese di particolare rilievo economico sarà possibile erogare l'anticipo anche su presentazione di un preventivo, previa consegna della documentazione attestante l'avvenuto pagamento del maggiore importo tra € 2.000 e il 20% della somma richiesta.

Se la richiesta è per spese relative al coniuge e ai figli è necessario produrre una **copia dello stato di famiglia o**, in caso di divorzio, **Estratto dell'Atto di nascita dei figli (ovvero dichiarazione sostitutiva dei medesimi certificati secondo il modello messo a disposizione dal Fondo)**. Il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia è equiparato al coniuge.

Il coniuge o i figli per i quali sono state sostenute le spese sanitarie dovranno fornire **il loro consenso al trattamento dei dati personali. La liberatoria all'utilizzo dei dati personali dei minori di 16 anni di età dovrà essere sottoscritto dai genitori.**

ANTICIPAZIONI PER LA PRIMA CASA

Si considera prima casa di abitazione l'immobile di natura abitativa e non di lusso destinato a residenza o a dimora abituale, per il quale sussistano i presupposti dettati dalla normativa per ottenere le agevolazioni fiscali tempo per tempo vigenti. A questo fine occorre che in occasione della richiesta di anticipazione per l'acquisto, la nozione di prima casa sia dichiarata ed esplicitata nell'atto pubblico di acquisto.

Causale: ACQUISTO PRIMA CASA PER SÈ O PER I FIGLI *

- **Copia del preliminare di acquisto registrato o rogito** (con data di stipula non antecedente a **diciotto mesi** dalla data di richiesta).

In alternativa al preliminare di acquisto registrato è possibile presentare copia semplice del preliminare di vendita unitamente a Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata ai sensi dell'articolo 21 del DPR n.445/2000 effettuata dalla parte venditrice, secondo il modello messo a disposizione dal Fondo.

- **Planimetria** dell'immobile che definisca l'uso abitativo, se non definito nel preliminare stesso.

N.B. L'anticipazione non può essere richiesta in caso di acquisto della proprietà di un immobile che non comporti oneri a carico dell'Iscritto (es. donazione).

Causale: COSTRUZIONE PRIMA CASA PER SÈ O PER I FIGLI *

- **Copia del rogito del terreno** o, se acquisito per successione ereditaria, **copia della denuncia di successione**.
- **Copia della concessione edilizia**.
- **Capitolato di appalto**.
- **Fatture intestate all'aderente o al figlio**.
- **Copia delle relative ricevute dei Bonifici Bancari, dispositivi del pagamento, dalle quali sia possibile desumere il superamento del pagamento del 20% dell'importo richiesto in anticipazione**.

Causale: ACQUISTO PRIMA CASA IN COOPERATIVA O DA VENDITA ALL'ASTA PER SÈ O PER I FIGLI *

- **Documentazione idonea a comprovare l'impegno all'acquisto o alla partecipazione alla cooperativa di costruzione e/o atto di assegnazione dell'alloggio (rogito)**.

Causale: RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA PER SÈ O PER I FIGLI *

L'anticipazione è riconosciuta per gli interventi sulla prima casa di abitazione come sopra definita. E' altresì riconosciuta anche per interventi su immobile acquisito dall'iscritto o dai figli a titolo di successione ereditaria, donazione o permuta nel quale sia stabilita (al più tardi entro 18 mesi) la residenza e purchè il proprietario non sia titolare di altro immobile nel Comune ove è ubicato l'immobile oggetto di ristrutturazione. In quest'ultimo caso è ugualmente possibile chiedere l'anticipazione a fronte dell'impegno di cedere l'immobile entro 12 mesi.

- **Copia del rogito dell'abitazione** o, se acquisito per successione ereditaria o donazione, **copia della denuncia di successione o dell'atto di donazione**.
- **Capitolato di appalto/Preventivi di spesa**.

- **Copia delle fatture**, intestate all'aderente, attestanti l'esecuzione dei lavori nell'immobile definito prima casa (con indicazione dell'indirizzo completo dello stesso) e **i correlativi bonifici** con le caratteristiche previste dalla Legge 27 dicembre 1997 n.449 **attestanti il pagamento di almeno il 25% dell'importo richiesto**). Se non vi è stata l'applicazione del regime Iva agevolato (4% - 10%) è necessaria una dichiarazione da parte del fornitore o di professionista abilitato, che certifichi che i lavori sono stati interamente eseguiti nell'immobile "prima casa". La fattura di chiusura lavori (ultima fattura) non potrà essere antecedente a 18 mesi dalla data di richiesta dell'anticipazione.
- **Dichiarazione dell'Iscritto** attestante la qualità di prima casa, secondo i criteri suindicati, dell'immobile oggetto di ristrutturazione, se non specificata nel rogito o in altra documentazione.

* Se la richiesta di anticipazione verrà inoltrata per il figlio si richiede inoltre copia dello **Stato di Famiglia o**, in caso di divorzio, **Estratto dell'Atto di nascita dei figli (ovvero dichiarazione sostitutiva dei medesimi certificati secondo il modello messo a disposizione dal Fondo)**. I figli per i quali sono state sostenute le spese dovranno fornire il loro consenso al trattamento dei dati personali. La liberatoria all'utilizzo dei dati personali dei minori di 16 anni di età dovrà essere sottoscritta dai genitori.

Si informa che le anticipazioni verranno riproporzionate, rispetto alla spesa complessiva, all'effettiva percentuale di proprietà dell'immobile dell'Iscritto o del figlio.

L'anticipazione è anche conseguibile in tutti i casi in cui l'immobile, pur se **acquistato dal coniuge non partecipante**, rientri nella **comunione tra i coniugi** e purché il coniuge partecipante la adibisca a propria prima casa di abitazione; potrà trattarsi di comunione convenzionale specifica (fissata dai coniugi per il singolo acquisto) ovvero di comunione legale per la cui disciplina trovano applicazione gli articoli 177 e seguenti cod. civ.

ANTICIPAZIONI PER ALTRI MOTIVI

NESSUNA DOCUMENTAZIONE PER L'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA.

PRECISAZIONI

Il Fondo si avvale delle interpretazioni e dei pareri forniti dagli Organi di vigilanza nella valutazioni di casi particolari rientranti comunque nell'ambito delle causali previste dalla normativa alla luce.

4. EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE

Le richieste, pervenute al Fondo entro il giorno 20 di ciascun mese, in originale e complete della documentazione prevista dal presente Regolamento, saranno elaborate al valore quota della fine dello stesso mese e poste in pagamento il giorno 25 del mese successivo o qualora cada di sabato o in un giorno festivo, il primo giorno lavorativo antecedente il 25 (di seguito “il giorno”).

Le richieste complete, ricevute dal Fondo dopo il giorno 20 di ciascun mese, saranno elaborate con quelle che perverranno entro il giorno 20 del mese successivo.

Particolarità (fermo restando le indicazioni fornite circa l'eventuale caduta del giorno 25 di sabato o festivo), in caso di:

- **acquisto di prima casa per sè o per i figli**, il pagamento avverrà il giorno 25 del mese del rogito o del mese precedente il rogito (quando espressamente richiesto), se la pratica completa e la comunicazione scritta della data di rogito (anche tramite e-mail) sono pervenute al Fondo entro il giorno 20 del mese precedente;
- **i) spese sanitarie, ii) costruzione o di acquisto con pagamenti su stato avanzamento lavori della prima abitazione per sè o per i figli, iii) ristrutturazione**, il pagamento avverrà il giorno 25 del mese successivo a quello in cui i pagamenti che hanno superato i limiti indicati nei relativi paragrafi sono opportunamente documentati entro il giorno 20 del mese.

Ad esempio: per una richiesta pervenuta entro il giorno 20 aprile, verrà smobilizzato il montante lordo anticipabile al valore quota del 30 aprile e si provvederà all'accredito in conto il giorno 25 maggio o qualora cada di sabato o in un giorno festivo, il primo giorno lavorativo antecedente il 25.

5. CHIUSURA DELLA PRATICA – DOCUMENTAZIONE PROBATORIA

Le pratiche per acquisto abitazione, costruzione o ristrutturazione e spese sanitarie che non fossero complete in sede di pagamento dell'anticipazione, possono ritenersi chiuse esclusivamente con la produzione della seguente documentazione:

- **copia dell'atto notarile di compravendita o copia dell'atto notarile di assegnazione di alloggio**, per le causali di acquisto, da cui si evinca l'attribuzione delle agevolazioni per la prima abitazione, la coerente intestazione dell'immobile rispetto alla domanda

presentata nonché la sottoscrizione ed il timbro notarile ovvero la copia con firma digitale inviata al Fondo via PEC dal notaio;

- **copia delle fatture e dei pagamenti** per spese sanitarie o di ristrutturazione o di costruzione almeno di pari importo rispetto all'anticipazione netta erogata;
- **copia della dichiarazione di esecuzione dei lavori** sottoscritta da un professionista abilitato o, per i casi di manutenzione ordinaria, dalla ditta appaltatrice dei lavori (momento di perfezionamento dell'intervento) in caso di ristrutturazione o costruzione prima casa di abitazione.

6. OBBLIGO DI RESTITUZIONE

In caso di **mancato completamento della documentazione entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione** (fatte salve eccezionali e motivate situazioni, autorizzate dal Fondo) concernente anticipazioni conseguite in precedenza **il Fondo non accoglie ulteriori richieste** di anticipazione, fatte salve quelle relative alle spese sanitarie.

A seguito di riscontro da parte del Fondo che la spesa effettuata non sia documentalmente comprovata, o sia comprovata solo parzialmente, il partecipante, fermo restando eventuali ulteriori implicazioni di ordine fiscale, **è tenuto a restituire l'importo** lordo dell'anticipazione oppure quanto eventualmente dovesse risultare percepito in eccesso al lordo delle ritenute operate, fiscali e non, entro e non oltre novanta giorni dalla data della richiesta formale del Fondo. Oltre tale termine, il Fondo avvierà gli opportuni provvedimenti atti al recupero della somma, comprensiva di tutti gli altri eventuali oneri che rimarranno a carico dell'interessato.

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, **il Fondo non è responsabile** per le anticipazioni erogate in favore di aderenti che ottengano, a causa di un eventuale intervento di altre forme di finanziamento/copertura, erogazioni che eccedono la spesa o che dovessero risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.

7. REINTEGRO DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE

Le somme anticipate verranno **contabilizzate** nella posizione individuale prelevando prioritariamente dai primi accantonamenti sino ai più recenti (FIFO), fatte salve le deroghe disposte dalla legge (ad esempio quelle in favore delle popolazioni colpite da eventi sismici).

In caso di **volontà di reintegrare la posizione individuale**, sulla restituzione di quote anticipate riferibili ad accantonamenti effettuati successivamente al 1.1.2007 eccedenti il

limite di deducibilità annuale pari ad Euro 5.164,57 è riconosciuto all'iscritto un credito di imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Per la ricostituzione delle anticipazioni di quote maturate ante 31.12.2006 l'unica agevolazione fiscale prevista dalla normativa vigente è la deducibilità fiscale nel limite generale di Euro 5.164,57 Euro, che tiene conto però anche dei contributi ordinariamente versati dall'iscritto e dal datore di lavoro.

8. ANTICIPAZIONI IN CASO DI VINCOLI SULLE POSIZIONI PREVIDENZIALI

Ove la posizione previdenziale fosse stata posta a **garanzia di un finanziamento**, con conseguente notifica al Fondo da parte del creditore, l'erogazione avverrà solo previa autorizzazione dell'ente creditore, con facoltà dello stesso di rivalersi sull'importo netto, nei limiti del credito e secondo le normative vigenti. E' onere dell'iscritto presentare la suddetta liberatoria ottenuta dall'ente creditore unitamente alla documentazione ordinariamente prevista per la causale prescelta.

9. INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017

Come previsto dal Decreto Legge n. 189 del 17/10/2016 e sue successive modificazioni agli aderenti residenti, a seconda della zona colpita dal sisma, alla data del 24/8/2016 o del 26/10/2016 o del 30/10/2016 o del 18/1/2017 in uno dei Comuni indicati nell'Allegato 1 e 2 e 2 bis del Decreto Legge citato, è consentito, per un periodo triennale che scadrà il **24 agosto 2019**, chiedere un'anticipazione del Fondo Pensioni, sempre per le causali previste dal D.Lgs. 252/2005 (acquisto prima casa, ristrutturazione e altri motivi), in deroga al limite di iscrizione minima a forme di previdenza complementare **di otto anni** e con la **fiscalità agevolata** sull'imponibile relativo al montante maturato dal 01/01/2007 (max.15%), attualmente prevista solo per gli anticipi con causale "*spese mediche gravissime e straordinarie*".

A tal fine gli aderenti interessati, ferma la produzione dell'ordinaria documentazione prevista, dovranno altresì presentare opportuna certificazione o autocertificazione attestante la residenza in uno dei Comuni individuati dagli Allegati al D.L. citato alla data del terremoto (24/8/2016 o 26/10/2016 o 30/10/2016 o 18/1/2017 a seconda del Comune).